

**REGOLAMENTO (CE) N. 2817/94 DELLA COMMISSIONE****del 18 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2795/94<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 17 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 40.